



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
55^ Seduta
Martedì 31 luglio 2018

Deliberazione n. 333 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i ventitré articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21 a favore 21 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 6 agosto 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 333 del 31 luglio 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE
RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2018.

Reggio Calabria, 6 agosto 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La presente legge intende innovare il sistema di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere alla luce delle recenti pronunce dell'Autorità Nazionale Garante per la Concorrenza ma anche delle esigenze espresse dal settore. La tipologia ricettiva extralberghiera ha assunto ormai un ruolo portante nel sistema turistico, non si configura più come una offerta di servizi di minore importanza. Nell'era del turismo esperenziale, infatti, sono le forme ricettive più innovative e diffuse a dominare la scena. Da un lato si rende necessario adeguare la norma introducendo le più moderne tipologie di strutture ricettive extralberghiere e dall'altro occorre rimuovere le disposizioni che chiaramente e ormai inequivocabilmente sono da intendersi lesive di una sana concorrenza. La presente legge, infatti, crea le condizioni per una concorrenza più leale tra le diverse tipologie ricettive e al contempo intende conferire al sistema di classificazione una struttura armonica, dissolvendo così ogni ambito di confusione generato negli ultimi anni dall'assenza di una disciplina moderna adeguata rispetto ai cambiamenti del settore.

Per ciò che concerne la realizzazione delle condizioni che garantiscono una concorrenza leale, si fa presente che con la presente legge sono rimosse tutte le disposizioni che impongono limiti quantitativi che riducono la capacità produttiva delle imprese ricettive extralberghiere, nonché quelli temporali e dimensionali. Inoltre, si introduce la possibilità di espletare l'attività del Bed and breakfast e dell'affittacamere in forma imprenditoriale favorendo così da un lato il pieno sviluppo della ricettività diffusa a favore del recupero del patrimonio immobiliare esistente e dall'altro una competizione più equa con le imprese alberghiere.

La Regione Calabria con la legge regionale n. 4 del 1995 ha disciplinato le norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e successivamente con la legge regionale del 26 febbraio 2003 n. 2 ha introdotto la tipologia ricettiva Bed and Breakfast. Negli ultimi decenni si è assistito ad uno sviluppo delle forme ricettive extralberghiere sia da un punto di vista di innovazione degli standard qualitativi delle tipologie già annoverate nelle su indicate leggi regionali sia da un punto di vista della diversificazione delle tipologie e quindi della nascita di nuove forme ricettive extralberghiere. La necessità di competere con un sistema turistico internazionale ha spesso portato il sistema ricettivo extralberghiero ad adottare terminologie e importare tipologie ricettive non previste dal quadro normativo generando così confusione spesso a danno del turista.

Attraverso la presente legge si intende sancire in un unico testo normativo, anche a tutela del turista consumatore dei servizi, un chiaro sistema di denominazioni e di classificazione a cui corrisponde precisi standard di offerta. La necessità di innovare la norma deriva anche dalle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza che più volte ha inviato le Regioni d'Italia, tra cui la





Consiglio Regionale della Calabria

Calabria, a rimuovere le disposizioni normative che rappresentano delle ingiustificate restrizioni che limitano l'accesso e l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera.

Si rende necessario quindi ridisegnare un quadro normativo organico e unitario coerente con i principi comunitari di tutela della concorrenza e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il Capo I contiene le disposizioni generali della presente legge.

L'articolo 1 indica le finalità che il legislatore si propone, ovvero quelle di promuovere e incentivare lo sviluppo del settore turistico regionale e di regolare le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.


L'articolo individua l'ambito di applicazione della presente legge. In particolare, sancisce che sono attività ricettive extralberghiere quelle di affittacamere, bed and breakfast, locanda, case ed appartamenti, case per ferie, case religiose, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, residenza di campagna, residenza di montagna, rifugio escursionistico, residenza d'epoca e dimore storiche. Inoltre, stabilisce che le predette attività sono gestite in forma imprenditoriale, salvo la tipologia di B&B in family prevista dall'articolo 3 comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro. Le predette attività economiche sono finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Capo II definisce le diverse tipologie di strutture ricettive extralberghiere.

L'articolo 3 comma 1 sancisce che sono esercizi di affittacamere ovvero guest rooms ovvero rooms le strutture, che offrono ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione, senza uso di cucina o angolo cottura. Il secondo comma stabilisce che gli affittacamere assumono la denominazione bed and breakfast quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune. Con il terzo comma definisce locanda l'attività di affittacamere che, collocata nello stesso complesso immobiliare, è svolta dal medesimo titolare in forma subordinata rispetto al prioritario esercizio di ristorazione.

Il comma 4, in deroga all'articolo 2 comma 1 della presente legge, consente per la sola attività del bed and breakfast l'esercizio anche in forma non imprenditoriale assumendo la denominazione bed and breakfast in family. In tal caso l'attività viene svolta da privati ad integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.

L'articolo 4 al comma 1 definisce case e appartamenti le strutture ricettive, che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc) ed eventualmente servizi complementari in unità immobiliari di





Consiglio Regionale della Calabria

civile abitazione, composte da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici, di cucina autonoma e collocati in un unico complesso o in più complessi immobiliari all'interno dello stesso territorio comunale, in conformità alla Legge Regionale n. 20 del 27 novembre 2015 recante "Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)".

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le Case e appartamenti possono assumere la denominazione di apartments ovvero guest house.

L'articolo 5 comma 1 definisce case per ferie e case religiose le strutture ricettive che forniscono alloggio e eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, in base alle finalità cui sono destinate. Inoltre, sancisce che le stesse assumono le seguenti denominazioni:

- a) case per ferie quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali o sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei dipendenti e dei loro familiari di enti o aziende;
- b) case religiose quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose; in prossimità di luoghi di culto e/o attrattori religiosi possono assumere la denominazione di casa del pellegrino.

Il comma 2 sancisce che le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.

L'articolo 6 stabilisce che le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere ed eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate, assumono la denominazione di ostelli per la gioventù nel caso in cui si tratta di esercizi ricettivi, attrezzati per il pernottamento e attività ludico-ricreative, destinati prevalentemente a giovani e ai loro accompagnatori. Assumono, invece la denominazione di centri soggiorno studi quando gli stessi sono dedicati all'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate aree e attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

Inoltre, si stabilisce che le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed avere una destinazione d'uso turistico-ricettiva o altra categoria che consenta la residenzialità.

L'articolo 7 disciplina le strutture ricettive che operano nelle aree naturalistiche. In particolare, la disposizione sancisce che le strutture dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:

- a) residenze di campagna o country house, quando le stesse sono situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, e dotati





Consiglio Regionale della Calabria

- eventualmente di servizi di ristorazione e/o di attrezzature sportive e ricreative;
- b) rifugio escursionistico, quando le stesse sono ubicate in montagna in zone isolate idonee ad offrire servizi di alloggio e ristoro con aree comuni e eventualmente dotati di attrezzature sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di baita se la stessa è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra e/o il legno;
- c) residenze di montagna, quando le stesse sono situate in montagna idonee ad offrire servizi di alloggio e dotati eventualmente di servizi di ristorazione nonché di attrezzature sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di chalet se lo stesso è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra e/o il legno.

L'articolo 8 introduce la tipologia delle residenze d'epoca ovvero dimore storiche definendole quali strutture ricettive che forniscono alloggio e eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137) e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

L'articolo 9 individua le denominazioni aggiuntive che le strutture ricettive extralberghiere possono assumere. Specificatamente, definisce strutture ricettive di lusso o charme o luxury quando ricorrono le seguenti condizioni: sono attribuiti i tre sorrisi di cui all'articolo 14, la camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per gli hotel cinque stelle, e gli arredi, i complementi, l'immobile e le sue finiture posseggono standard di qualità eccellente, rilevanza estetica, unicità/rarità/esclusività. Inoltre, sancisce che sono "posto tappa" le strutture ubicate lungo un itinerario turistico.

Il capo III contiene la disciplina per l'esercizio dell'attività.

L'articolo 10 contiene la disciplina degli adempimenti amministrativi. Il presente articolo ribadisce l'applicazione del procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) introdotto dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2012. Inoltre, ribadisce il ruolo del SUAP e le modalità di trasmissione della predetta segnalazione. Il terzo comma individua i requisiti soggettivi e oggettivi che occorre avere alla data della segnalazione e specificatamente. Il comma quarto demanda al SUAP regionale la predisposizione di apposita modulistica e individua cosa la stessa debba contenere. Il quinto comma individua gli step del procedimento e ribadisce la Competenza in materia di classificazione della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Infine, il comma 6 stabilisce che non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale e deve essere tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi.





Consiglio Regionale della Calabria

L'articolo 11 detta disposizioni in caso di subingresso e altre vicende modificative. In particolare, la norma prevede che nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a struttura ricettiva extralberghiera ed in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante deve presentare una nuova segnalazione di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 10, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge.

L'articolo 12 disciplina i casi di sospensione e chiusura dell'attività. La norma ribadisce la competenza in capo alle amministrazioni comunali in termini di vigilanza attribuita con L.R. 34/2002 e prevede i casi in cui sia possibile sospendere e/o chiudere l'attività. Infine, la disposizione obbliga a comunicare alla Regione le sospensioni e le chiusure per gli adempimenti consequenziali. Il Capo IV contiene disposizioni in materia di classificazione e statistica.

L'articolo 13 stabilisce che le strutture ricettive di cui alla presente legge regionale sono classificate in sorrisi da uno a tre e che sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che possiedono i requisiti per l'ottenimento della classificazione ad un sorriso. Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva: maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura. La norma, inoltre, ribadisce la competenza in materia di classificazione in capo alla Regione Calabria e alla Città Metropolitana per come stabilito dalla legge regionale n. 34 del 2002 e dalla legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56). I commi 4 e 5 definiscono le modalità con cui la Regione espleta la funzione di vigilanza sulle strutture ricettive extralberghiere. Si specifica che la predetta funzione è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali.

L'articolo 14 ribadisce disposizioni già contenute nel testo di legge regionale n.8/2008 che riguardano l'obbligo da parte delle strutture ricettive extralberghiere di comunicazione degli arrivi e delle presenze. Inoltre, ribadisce l'applicazione della normativa vigente in materia di comunicazione degli alloggiati alle autorità di pubblica sicurezza. I commi 4, 5, 6 disciplinano le modalità di comunicazione e pubblicizzazione dei prezzi. Si tratta di misure sancite a tutela del consumatore e per garantire una maggiore trasparenza delle tariffe adottate.

L'articolo 15 istituisce la banca dati regionale delle strutture ricettive extralberghiere. Si tratta di un mero adempimento amministrativo utile alle attività di monitoraggio, di vigilanza e di promozione delle strutture ricettive de quo. Si specifica che la predetta funzione è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo





Consiglio Regionale della Calabria

alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il Capo V contiene disposizioni in materia di sanzioni, controllo e verifiche. L'articolo 16 individua e quantifica le sanzioni pecuniarie che il Comune può comminare nei diversi casi che si presentano.

L'articolo 17 ribadisce le funzioni di vigilanza e controllo in capo al Comune e quelle in capo alla Regione per come stabilite dalla legge regionale n. 34 del 2002 e dalla legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56).

Il Capo VI contiene le disposizioni finanziarie, tributarie e finali e le abrogazioni. L'articolo 18 ribadisce l'applicazione della normativa in materia di tributi sulle concessioni regionali alle strutture ricettive extralberghiere.

L'articolo 19 prevede quanto già sancito nel testo di legge regionale n. 4/1995 per come modificato dalla legge regionale n. 20/2015 in materia di appartamenti ammobiliati ad uso turistico. La disposizione ribadisce che non si tratta di attività ricettiva extralberghiera e pertanto per gli stesi permangono solo gli obblighi di comunicazione statistica e di informazione al Comune competente circa l'espletamento dell'attività.

L'articolo 20 contiene le disposizioni di abrogazione delle seguenti leggi regionali:

1. Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 recante "Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast";
2. Legge regionale 5 luglio 2017, n. 25 recante "Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast");
3. Legge regionale 5 luglio 2017, n. 24 recante "Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)".

Il medesimo articolo dispone altresì che rimangono abrogate la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 e la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4.

L'articolo 21 prende atto che dall'applicazione della presente legge non derivano oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio regionale.

L'articolo 22 contiene le disposizioni transitorie che stabiliscono l'obbligo di riclassificazione delle strutture ricettive extralberghiere le quali entro 90 giorni hanno l'obbligo di chiedere il nuovo provvedimento di classificazione. Si specifica che la predetta funzione è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali.

L'articolo 23 disciplina l'entrata in vigore della presente legge.





RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge contiene esclusivamente norme a carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1- Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art.1	L'art. 1 contiene disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Infatti tale disposizione indica le finalità che il legislatore si propone ovvero quelle di promuovere e incentivare lo sviluppo del settore turistico regionale e di regolare le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.			0,00 €





Consiglio Regionale della Calabria

Art . 2	L'art. 2 individua l'ambito di applicazione della presente proposta di legge. L'articolo sancisce che sono attività ricettive extralberghiere quelle di Affittacamere, Bed and Breakfast, Locanda, Case ed appartamenti, Case per ferie, case religiose, Ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi, Residenza di campagna, Residenza di montagna, Rifugio escursionistico, Residenza d'Epoca e Dimore Storiche. Inoltre stabilisce che le predette attività sono gestite in forma imprenditoriale, salvo la tipologia di B&B in family prevista dall'art. 3 comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro. Le predette attività economiche sono finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art . 3	L'art. 3 individua le caratteristiche che devono avere le singole strutture recettive, pertanto detta disposizioni ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art . 4	L'art. 4 definisce case e appartamenti le strutture ricettive, che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc) ed eventualmente servizi complementari in unità immobiliari di civile abitazione, Al comma 2 stabilisce che le Case e appartamenti possono assumere la denominazione di "Appartments" ovvero "Guest House". La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €





Consiglio Regionale della Calabria

Art . 5	L'art. 5 comma 1 definisce le Case per ferie e le Case religiose. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .6	L'art. 6 definisce le caratteristiche degli ostelli della gioventù e dei Centri soggiorno e studi. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .7	L'art. 7 disciplina le strutture ricettive che operano nelle aree naturalistiche. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .8	L'art. 8 introduce la tipologia delle residenze d'epoca ovvero dimore storiche. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art.9	L'art. 9 individua le denominazioni aggiuntive che e strutture ricettive extralberghiere possono assumere. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .10	L'art. 10 contiene la disciplina degli adempimenti amministrativi. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .11	L'art. 11 detta disposizioni in caso di subingresso e altre vicende modificative. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .12	L'art. 12 disciplina i casi di sospensione e chiusura dell'attività. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €





Consiglio Regionale della Calabria


Art.13	<p>L'art. 13 stabilisce che le strutture ricettive di cui alla presente legge regionale sono classificate in sorrisi da uno a tre e che sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che posseggono i requisiti per l'ottenimento della classificazione ad un sorriso. Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva: maggiore è il numero di sorrisi assegnati, maggiore sarà lo standard qualitativo della struttura. La norma, inoltre ribadisce la competenza in materia di classificazione in capo alla Regione Calabria e alla Città Metropolitana per come stabilito dalla legge regionale n. 34 del 2002 e dalla legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56). I commi 4 e 5 definiscono le modalità con cui la Regione espleta la funzione di vigilanza sulle strutture ricettive extralberghiere.</p> <p>Si specifica che la predetta funzione, per come anche indicato nel parere fornito dal Dipartimento competente in materia di "Turismo" è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali. Per tale ragione predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.</p>			0,00 €
Art.14	<p>L'art. 14 ribadisce disposizioni già contenute nel testo di legge regionale 8/2008 che riguardano l'obbligo da parte delle strutture ricettive extralberghiere di comunicazione degli arrivi e delle presenze. Inoltre, ribadisce l'applicazione della normativa vigente in materia di comunicazione degli alloggiati alle autorità di pubblica</p>			0,00 €





Consiglio Regionale della Calabria

	sicurezza. I commi 4, 5, 6 disciplinano le modalità di comunicazione e pubblicizzazione dei prezzi. Si tratta di misure sancite a tutela del consumatore e per garantire una maggiore trasparenza delle tariffe adottate. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			
Art. 15	L'art. 15 istituisce la banca dati regionale delle strutture ricettive extralberghiere. Si tratta di un mero adempimento amministrativo utile alle attività di monitoraggio, di vigilanza e di promozione delle strutture ricettive de quo. Si specifica che la predetta funzione, per come attestato nella comunicazione del Dipartimento competente in materia di "Turismo", è esercitabile con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, pertanto la predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art. 16	L'art.16 individua e quantifica le sanzioni pecuniarie che il Comune può comminare nei diversi casi che si presentano. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art. 17	L'art.17 ribadisce le funzioni di vigilanza e controllo in capo al Comune e quelle in capo alla Regione per come stabilite dalla legge regionale n. 34 del 2002 e dalla legge regionale 22 giugno 2015, n. 14. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non			0,00 €





Consiglio Regionale della Calabria

	comporta oneri per l'amministrazione regionale.			
Art .18	L'art. 18 ribadisce l'applicazione della normativa statale in materia di tributi sulle concessioni regionali alle strutture ricettive extralberghiere. Dalla presente disposizione potrebbero derivare maggiori entrate che, tuttavia, sono di incerta quantificazione e, a fini prudenziali, non vengono iscritte nel bilancio regionale. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .19	L'art. 19 prevede quanto già sancito nel testo di legge regionale n. 4/1995 per come modificato dalla Legge regionale n. 20/2015 in materia di appartamenti ammobiliati ad uso turistico. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .20	L'art. 20 contiene le disposizioni di abrogazione delle leggi regionali in materia di esercizi ricettivi extralberghieri e di Bed and Breakfast. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .21	L'art. 21 prende atto che dall'applicazione della presente legge non derivano oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio regionale. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €
Art .22	L'art. 22 contiene le disposizioni transitorie che stabiliscono l'obbligo di riclassificazione delle strutture ricettive extralberghiere le quali entro 90 giorni hanno l'obbligo di chiedere il nuovo provvedimento di classificazione. Si			0,00 €





Consiglio Regionale della Calabria

	specifica che la predetta funzione è esercitata con le risorse umane e strumentali di cui l'ente dispone, essendo quest'ultima una funzione già in capo alla Regione per come disposto dalle sopra menzionate leggi regionali, pertanto la predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			
Art .23	L'art. 23 disciplina l'entrata in vigore della presente legge e quindi ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per l'amministrazione regionale.			0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari (Relazione)

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione e Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche mediante la disciplina di un'offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria.

2. La presente legge regola le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di seguito elencate:

- a) affittacamere, bed and breakfast, locande;
- b) case e appartamenti;
- c) case per ferie e case religiose;
- d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi;
- e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici;
- f) residenze d'epoca e dimore storiche.

Capo II
Tipologia delle strutture ricettive

Art. 3
(Affittacamere, bed and breakfast e locanda)

1. Sono esercizi di affittacamere ovvero guest rooms ovvero rooms le strutture che offrono ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione, senza uso di cucina o angolo cottura.

2. Gli affittacamere assumono la denominazione di bed and breakfast quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune.





3. Assume la denominazione di locanda l'attività di affittacamere esercitata, presso lo stesso complesso immobiliare e in modo complementare, dal medesimo titolare di un esercizio di ristorazione.

4. In deroga all'articolo 2, comma 1, l'attività di bed and breakfast, se esercitata in forma non imprenditoriale, assume la denominazione di bed and breakfast in family. In tal caso l'attività viene svolta da privati a integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.

Art. 4

(Case e appartamenti)

1. Sono case e appartamenti le strutture ricettive che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc.) ed eventualmente servizi complementari presso unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, collocati in un unico complesso o in più complessi immobiliari all'interno dello stesso territorio comunale, in conformità alla legge regionale 27 novembre 2015, n. 20 (Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)).

2. Le case e gli appartamenti possono assumere la denominazione di apartments ovvero guest house.

Art. 5

(Case per ferie e case religiose)

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione e altre attività complementari presso camere o unità abitative, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:

a) case per ferie, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali, sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei dipendenti di enti o aziende e dei loro familiari;

b) case religiose, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose. Esse possono assumere la denominazione di casa del pellegrino quando sorgono in prossimità di luoghi di culto o attrattori religiosi.

2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.





Art. 6

(Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi)

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente, servizi di somministrazione e altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:

a) ostelli per la gioventù, gli esercizi ricettivi, attrezzati per pernottamento e attività ludico-ricreative, destinati prevalentemente ai giovani e ai loro accompagnatori;

b) centri soggiorno studi, gli esercizi ricettivi dedicati all'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione e dotati di adeguate aree e attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali e hanno una destinazione d'uso turistico-ricettiva o altra categoria che consenta la residenzialità.

Art. 7


(Servizi di alloggio in aree naturalistiche)

1. I servizi di alloggio, dotati di camere con eventuale angolo cottura o gli appartamenti con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:

a) residenze di campagna o country house, le strutture situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali e dotate eventualmente di servizi di ristorazione o di attrezzature sportive e ricreative;

b) rifugi escursionistici, le strutture ubicate in montagna in zone isolate idonee a offrire servizi di alloggio e ristoro con aree comuni ed eventualmente dotate di attrezzature sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di baita se è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il legno;

c) residenze di montagna, le strutture situate in montagna idonee ad offrire servizi di alloggio e dotate eventualmente di servizi di ristorazione, nonché di attrezzature sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di chalet se è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il legno.





Art. 8
(Residenze d'epoca)

1. Sono denominate residenze d'epoca o dimore storiche le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

Art. 9
(Denominazioni aggiuntive)

1. Le tipologie di strutture ricettive di cui al presente capo possono utilizzare le seguenti denominazioni aggiuntive:

a) lusso, charme o luxury, quando siano attribuiti i tre sorrisi di cui all'articolo 14, la camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per gli hotel a cinque stelle e gli arredi, i complementi, l'immobile e le sue finiture posseggano standard di qualità eccellente, rilevanza estetica, unicità, rarità o esclusività;

b) posto tappa, qualora siano ubicate lungo un itinerario turistico.

2. I titolari che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano una relazione che indichi in maniera chiara tutti i "valori aggiunti" che concorrono all'assegnazione. La relazione evidenzia l'alta qualità e la raffinatezza delle finiture edili e degli arredi, nonché deve contenere la descrizione:

a) dell'immobile, corredata da documentazione fotografica, con cenni storici, l'eventuale valenza storica della dimora, il pregio e lo stile architettonico, evidenziando l'aderenza al territorio, l'uso di materiali del posto, la presenza di portali, giardini e solarium;

b) dei relativi arredi, corredata da documentazione fotografica;

c) delle tecnologie impiegate in ambito edilizio e abitativo e della sostenibilità ambientale dell'immobile;

d) del contesto geografico, sia esso borgo, città storica, città ad alta vocazione turistica, tappa di percorsi enogastronomici, in cui è ubicata la struttura ricettiva extralberghiera.





Capo III
Disciplina per l'esercizio delle attività

Art. 10
(Adempimenti amministrativi)

1. Le attività di cui alla presente legge sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.

3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei requisiti:

a) soggettivi previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) previsti in materia di prevenzione degli incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);

c) tecnico-edilizi di accessibilità, agibilità, conformità al regolamento urbanistico comunale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;

d) di classificazione in sorrisi, ai sensi dell'articolo 14, secondo i requisiti stabiliti nelle schede allegate alla presente legge.

4. Lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) predispone la modulistica necessaria per la SCIA, che, tra l'altro, contiene:

a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) il numero di unità abitative, delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici, i periodi di apertura e le tariffe minime e massime che si intendono praticare;

c) l'indicazione della partita iva (P.IVA) e della iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nei casi previsti dalla legge;





d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS);

e) il certificato di agibilità o altra documentazione equivalente, la relazione tecnica e gli elaborati planimetrici dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile, dei vani e dei servizi, delle aree di pertinenza e delle parti messe a disposizione degli ospiti;

f) la documentazione amministrativa comprovante il rispetto della normativa vigente relativa alla prevenzione incendi e ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici;

g) l'atto di disponibilità dell'immobile, in cui è specificato l'uso finalizzato all'esercizio dell'attività ricettiva.

5. Il SUAP comunale, dopo aver validato la ricevibilità della segnalazione, trasmette il fascicolo, per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, alle autorità competenti. Il SUAP comunale coordina il procedimento amministrativo, effettua le comunicazioni al richiedente e verifica i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi di cui al comma 3, lettera c). Per i requisiti igienico-sanitari, il SUAP Comunale, nel caso non sia già disponibile idonea documentazione, demanda la verifica all'azienda sanitaria provinciale competente. La Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, verifica la presenza dei requisiti per la classificazione di cui all'articolo 13.

6. La denominazione, all'interno del territorio comunale, è adottata da un solo esercizio e deve essere tale da non ingenerare confusione con altri esercizi ricettivi.

Art. 11

(Subingresso e vicende modificative)

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità o disponibilità dell'immobile adibito a struttura ricettiva extralberghiera e in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge, presenta una nuova SCIA nelle forme e nei modi di cui all'articolo 10.

Art. 12

(Chiusura e sospensione delle attività)

1. Il comune, d'ufficio, o su segnalazione di altri soggetti pubblici cui sono demandate funzioni di vigilanza, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediante revoca della SCIA con conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive extralberghiere di cui all' articolo 15, nei seguenti casi:





a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al TULPS;

b) perdita dei requisiti oggettivi denunciati nella SCIA;

c) attività difforme agli scopi o alle attività denunciate nella SCIA;

d) accertate carenze, disservizi e persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.

2. In caso di accertamenti di irregolarità e violazioni di legge, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 15 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati alla Regione per gli adempimenti di conseguenza.

Capo IV

Classificazione e statistica

Art. 13

(Requisiti per la classificazione)

1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in sorrisi da uno a tre. Sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che posseggono i requisiti per l'ottenimento della classificazione a un sorriso. Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva.

2. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione dei sorrisi sono effettuate dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), previa richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del comune, che viene valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie extralberghiere, definiti negli allegati alla presente legge.

3. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa e sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.

4. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici, garantisce, con cadenza triennale, il controllo effettivo delle strutture ricettive extralberghiere





Consiglio Regionale della Calabria

regionale ed effettua, annualmente, controlli e sopralluoghi per almeno il 33 per cento del totale delle strutture ricettive extralberghiere. La Regione può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.

5. La Regione, inoltre, effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio di Calabria, di enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.

Art. 14

(Finalità statistiche, comunicazioni di pubblica sicurezza e disciplina dei prezzi)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge, entro il giorno 15 di ogni mese, sono tenuti a comunicare, attraverso la piattaforma telematica del Sistema informativo regionale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.


2. I gestori forniscono all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle persone alloggiate, secondo la normativa vigente.

3. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei prezzi e l'obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate, praticati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore.

4. In caso di nuova apertura o di riapertura a seguito di sospensione, il titolare adempie agli obblighi di cui al comma 3 e comunica, contestualmente, la SCIA al SUAP.

5. I gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano o applicano prezzi inferiori al prezzo minimo o superiori al prezzo massimo dichiarati sono sanzionati secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

6. La Regione predispone la modulistica che, compilata dal gestore della struttura con i prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è esposta in maniera ben visibile sul sito web della struttura ricettiva, nel luogo del ricevimento e in ogni camera o unità abitativa della struttura.





Art. 15
(Banca dati regionale)

1. La Regione istituisce e cura l'elenco delle strutture ricettive extralberghiere, territorialmente suddiviso in sezioni provinciali, che implementa e aggiorna mensilmente a seguito di comunicazioni dei dati da parte dei comuni.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riporta la denominazione, la tipologia, la classificazione in sorrisi, l'ubicazione, i contatti utili, i periodi di apertura e le tariffe praticate.

3. I SUAP comunali inviano alla Regione, per via telematica ed entro giorno 20 di ogni mese, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti, cessazioni e revoche.

Capo V
Sanzioni, controllo e verifiche

Art. 16
(Sanzioni)

1. Il comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:

a) da 105,00 euro a 420,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;

b) da 210,00 euro a 840,00 euro, per applicazioni di prezzi difforni rispetto a quelli esposti;

c) da 155,00 euro a 775,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto dichiarati;

d) da 260,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa denuncia inizio attività.

2. L'introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del comune dove ha sede l'attività.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

Art. 17
(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell'ispettorato del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente competente. La Regione svolge i controlli atti alla verifica del mantenimento dei requisiti afferenti la classificazione, di cui





all'articolo 13, comma 4, trasmettendone le risultanze al comune competente per gli adempimenti consequenziali.

2. Il SUAP comunale provvede ad attivare i controlli presso le autorità competenti, d'ufficio o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 4.

3. I comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.

Capo VI

Disposizioni finanziarie e tributarie, finali e abrogazioni

Art. 18

(Disciplina tributaria)

1. L'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e 23 gennaio 1992, n. 31 (Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230).

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 e solo a fini tributari:

a) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti e le residenze d'epoca classificati fino a due sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;

b) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti, le residenze d'epoca classificati con tre sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle;

c) le case religiose alle case per ferie;

d) i centri soggiorno e studi sono equiparati agli ostelli per gioventù.

3. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 classificate lusso, luxury o charme sono equiparate a livello tributario alle strutture ricettive alberghiere classificate a quattro stelle.

Art. 19

(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più





Consiglio Regionale della Calabria

stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e a condizione che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 ne danno comunicazione al comune in cui è ubicato l'immobile entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico-balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno una settimana prima dell'arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di pubblica sicurezza.

Art. 20
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast");

b) la legge regionale 5 luglio 2017, n. 25 (Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast"));

c) la legge regionale 5 luglio 2017, n. 24 (Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)).

2. Rimangono abrogate la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) e la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast).

Art. 21
(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22
(Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle strutture ricettive extralberghiere già operative chiedono alla Regione ovvero alla Città Metropolitana di Reggio Calabria se l'immobile ricade nel suo





Consiglio Regionale della Calabria

ambito di competenza territoriale, a mezzo SUAP comunale, il rilascio del provvedimento di nuova classificazione ai sensi della presente legge.

2. Per gli esercizi di affittacamere, la richiesta di nuova classificazione non implica, se non espressamente richiesto dal titolare, l'adeguamento alla forma imprenditoriale ma solo l'adeguamento agli standard di cui alle allegate schede di classificazione.

Art. 23
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 27 pagine.

Reggio Calabria, 6 agosto 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)